

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 27/01/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16/11/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2015, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 2.204,57, di cui € 923,35 a titolo di "Commissioni accessorie", € 843,23 a titolo di commissioni finanziarie, € 265,91 per oneri assicurativi ed € 172,08 a titolo di "Spese contrattuali e di istruttoria";
- € 163,41 per "Commissioni di estinzione";
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro "a decorrere dal 31/12/2015", il cliente è incorso in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del T.F.R. ed altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50;
- che l'ex datore di lavoro del ricorrente in data 10/03/2016 provvedeva a versare all'intermediario la somma risultante "dal prospetto debito residuo" versato in atti dal ricorrente;
- che in considerazione di quanto precede, la richiesta di rimborso non può trovare accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB;
- di aver provveduto a stornare l'importo di € 339,91 a titolo di rimborso di quota parte delle commissioni finanziarie, come evincibile dal riscontro al reclamo;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali, in quanto la decisione del cliente di ricorrere all'assistenza di un legale costituisce una libera scelta del medesimo, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo. Richiama sul punto la decisione n. 5854/17 del Collegio di Palermo.

Pertanto, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui "qualora l'estinzione anticipata, (totale o parziale) del prestito sia avvenuta tramite il versamento del TFR, il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni". Cita, ex multis, la decisione n. 13885/20 del Collegio di Bari.

Il ricorrente insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Rilievo preliminare al presente ricorso è l'eccezione di inconferenza dell'art 125 sexies t.u.b., sollevata dall'intermediario in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe estinto il finanziamento dopo essere incorsa in una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine previste dal contratto di finanziamento. Il Collegio ritiene tuttavia che tale eccezione non abbia pregio. È principio ormai acquisito, cui questo Collegio intende uniformarsi, che il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito "non solo nel caso in cui [il consumatore] si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata" (cfr. Collegio di Roma, decc. nn. 3488/2017 e 593/16; Collegio di Bari, decisione n. 4429/20).

Nel merito del ricorso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data 16/11/2010, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB,

stabilendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” (co. 1).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che abbiano natura up-front le spese fisse contrattuali riportate nel contratto, in quanto remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla stipulazione del finanziamento e, come tali, non rimborsabili.

Mentre, il Collegio assegna natura recurring alle commissioni accessorie, in quanto volte a remunerare anche attività inerenti la fase esecutiva del contratto e, come tali, vanno rimborsate per la parte non goduta. Parimenti, il Collegio considera recurring gli oneri assicurativi, che dovranno essere rimborsati secondo il criterio lineare attesa la mancata produzione in atti della polizza e delle CGA, cui fa espresso rinvio il contratto per le modalità di retrocessione.

Con riferimento alle commissioni finanziarie, il Collegio ritiene applicabile il criterio contrattuale, che prevede il rimborso “in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali”, in quanto in linea con l'orientamento dell'ABF sull'applicabilità di un criterio negoziale analogo (“in misura proporzionale alla quota interessi”).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



rate totali	120			Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	61	rate residue	59						
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				recurring pro rata temporis	1.878,00	923,35			923,35
Commissioni finanziarie				criterio contrattuale	1.715,05			no	da rimborsare
Spese fisse contrattuali				up front	350,00				0,00
Oneri assicurativi - polizza vita				recurring pro rata temporis	540,86	265,92			265,92
									0,00
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale									0,00
Totale									1.189
						Interessi legali		sì	

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione. In sede di reclamo, aveva affermato che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico (cfr. Collegio di Bari nella decisione n. 14261/21).

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.189,00 a titolo di commissioni accessorie e oneri assicurativi; dispone altresì che l’intermediario rimborsi le commissioni finanziarie secondo i criteri stabiliti contrattualmente. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1929 del 01 febbraio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI